



Università degli Studi di Messina

Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Responsabili dei Centri
Ai Dirigenti
Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti
e dei Centri
A tutti i Responsabili di strutture

e, p.c. Al Magnifico Rettore
Al Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Decreto legge 24 aprile 2017 n. 50. Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

Il provvedimento contiene una serie di misure in materia di entrate, enti territoriali, giustizia tributaria, in tema di sviluppo economico e infrastrutture, oltre ad interventi per accelerare la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici dello scorso anno.

Si segnalano le disposizioni in materia di *split payment* ed in materia di DURC.

Split payment (meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA). L'art. 1 del Decreto-legge in oggetto estende l'ambito di applicazione delle disposizioni di *split payment*, comprendendo tra i soggetti obbligati anche tutti i soggetti inclusi nel conto consolidato della pubblica amministrazione e le società controllate dai Ministeri e dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni.

Le Università erano già tenute all'osservanza delle disposizioni di *split payment*, e pertanto la novità introdotta dal decreto-legge in oggetto è rappresentata dall'abrogazione del comma 2 dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 che comporta, conseguentemente, un'estensione dell'ambito applicativo della scissione dei pagamenti.

Pertanto, adesso è obbligatorio versare l'IVA direttamente all'erario anche per le operazioni effettuate da liberi professionisti e altri soggetti che subiscono l'applicazione delle ritenute alla fonte sui compensi percepiti.

Le disposizioni introdotte si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

DURC. L'art. 54 prevede il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) a seguito della presentazione da parte del debitore della

dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata di debiti contributivi. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, tutti i DURC rilasciati sono annullati dagli Enti preposti alla verifica. L'informazione dell'intervenuto annullamento è resa fruibile a tutti i soggetti ed enti che hanno richiesto o consultato il DURC, che saranno tenuti a considerare gli effetti dell'annullamento nell'ambito dei procedimenti di rispettiva competenza.

Si allega il testo della disposizione normativa per un maggiore approfondimento.

IL DIRETTORE GENERALE

Prof. Francesco De Domenico